

**AII. "A"**

**Rep. n. 60609**

**Racc. n. 26699**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DATORIALE NAZIONALE "FEDERCONCIA ITALIA"**

**ARTICOLO 1 - Denominazione, Costituzione, Sede, Territorio e Durata**

1. I costituenti Soci dell'Associazione Datoriale Nazionale "Federconcia Italia", in proprio o per delega dei Datori di lavoro dell'Industria e del settore Conciario che, come attività prevalente conciano, trattano o commercializzano i relativi prodotti o prestano i relativi servizi nel territorio italiano, costituiscono l'Associazione denominata "Federconcia Italia" con sede provvisoria in Arzignano (VI), Via Cardina 86/A, Tel. 0444675120.
2. L'eventuale modifica della sede sociale potrà essere deliberata con la maggioranza dei 2/3 dal Consiglio Direttivo di Federconcia Italia.
3. Il Territorio nel quale ha competenza l'Associazione è il territorio italiano e potrà essere modificato da delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Salvo che nella fase iniziale di fondazione e fino al primo Congresso Nazionale, la competenza territoriale dell'Associazione non potrà essere inferiore all'estensione dello Stato Italiano.
4. Nel presente Statuto, "Federconcia Italia" potrà anche essere semplicemente denominata "Associazione".
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
6. L'art. 24 determina le condizioni per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

**ARTICOLO 2 - Principi**

1. L'Associazione è Federazione Nazionale Datoriale di Categoria del Settore Concia e presenterà domanda di adesione alla Confederazione Datoriale ANPIT (Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, con attuale sede in Roma, via Giacomo Trevis, n. 88 – 00147), curando poi la sottoscrizione di un CCNL di Settore, anche con assistenza dell'ANPIT stessa.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è fondata sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici.
3. L'Associazione esercita in modo autonomo la rappresentanza dei Datori di lavoro, Imprenditori ed Imprese associate del Settore Concia, valorizzando, in ogni sede, la territorialità e l'imprenditorialità dei propri Iscritti.
4. Essa ha autonomia di gestione, è indipendente ed opera per il raggiungimento degli scopi sociali precisati nel successivo art. 3.
5. Tutte le cariche sociali, salvo particolari diverse previsioni di Statuto o Regolamento, sono elettive e le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei voti, nei modi previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, di seguito anche solo detto "Regolamento di attuazione" o "Regolamento".

**ARTICOLO 3 - Scopi**

1. L'Associazione non persegue fini di lucro e non ha natura commerciale o produttiva.
2. Nel territorio di propria competenza, ha il compito di:
  - A. promuovere la rappresentanza e la tutela degli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e professionali dei propri Soci imprenditori del Settore della Concia, operanti nell'Industria, Commercio, Terziario o Servizi. Più in

generale, l'Associazione opera a favore dei Soci che siano Datori di lavoro di dipendenti ai quali si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, che sarà sottoscritto da Federconcia Italia;

B. assistere i propri Soci nelle relazioni industriali, nei rapporti sindacali e con gli Enti Pubblici di riferimento;

C. partecipare agli Organismi Paritetici Bilaterali Territoriali previsti dalla Legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti;

D. rappresentare gli interessi dei propri Soci presso gli Organismi Territoriali Istituzionali (Direzione Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, CCIAA, le Amministrazioni, le Organizzazioni politiche, economiche, sindacali, sociali e industriali, gli Organi Comunitari Europei, ecc.) e trattare in tali ambiti tutti i problemi di interesse dei propri Soci e Associati;

E. concorrere a realizzare le migliori condizioni per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nell'ambito territoriale, promuovendo le opportune forme di collaborazione con gli Organismi di cui al punto D. che precede, per potenziare la rappresentatività e la solidarietà tra tutti Soggetti rappresentati;

F. provvedere all'informazione e alla consulenza ai Soci, alle Associazioni ed alle eventuali Organizzazioni aderenti, su tutti gli aspetti inerenti temi contrattuali, economici e sociali di settore;

G. erogare direttamente i servizi di assistenza contrattuale ai Soci e agli Associati, ed altri servizi prevalentemente mediante la ricerca di Professionisti da proporre agli Associati in regime di convenzione, conformemente ai deliberati del Consiglio Direttivo;

H. promuovere l'organizzazione di corsi d'istruzione, formazione, qualificazione o riqualificazione professionale, di aggiornamento e di studio, dibattiti, seminari e convegni su argomenti di interesse per i Soggetti rappresentati;

I. collaborare con le Istituzioni Nazionali ed Internazionali che operano nel territorio di riferimento per l'approfondimento, lo studio e la formulazione di disposizioni, linee guida, buone prassi e documentazione;

J. promuovere iniziative editoriali e pubblicazioni, nonché ricercare misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi, fiscali e di contabilità poste a carico dei Soggetti rappresentati;

K. effettuare, in attuazione degli scopi istituzionali e dei predetti compiti, acquisizioni o cessioni di beni e organizzare prestazioni di servizi, sia nei confronti dei Soci, sia di altre Associazioni aderenti e dei relativi associati;

L. effettuare ogni altra attività, purché compresa e riconducibile agli scopi istituzionali dell'Associazione o riferita ai Soggetti rappresentati.

#### **ARTICOLO 4 - Rapporti Territoriali e Regionali**

1. L'Associazione favorisce, previo nulla osta del Consiglio Direttivo, la costituzione di articolazioni territoriali autonome (esempio: Federconcia Regione Veneto o Federconcia Provinciale Vicenza), che si doteranno di proprio Statuto, anch'esso preventivamente approvato dall'Associazione, la quale, specialmente in funzione dei servizi localmente garantiti agli Associati, provvederà ad erogare i contributi, quota parte dei contributi "nazionali" localmente esatti, al fine di garantire la funzionalità delle Federazioni locali.

Le Federazioni locali (provinciali, regionali o interregionali) avranno funzione di rappresentanza locale dell'Associazione solo dopo essere state approvate dalla maggioranza assoluta dei Membri di Giunta Federconcia Italia e, successivamente, del Consiglio Direttivo.

2. Per le spese straordinarie di costituzione di nuove sedi locali, si costituirà un

apposito fondo, nel quale confluirà l'8% dei contributi (d'iscrizione annuale delle Aziende e Co.As.Co.) esatti nella Regione.

3. Per le spese di costituzione di una Sede Nazionale in Roma, si alimenterà un fondo con 2% dei contributi esatti nel territorio italiano.

La Giunta e, successivamente, il Consiglio Direttivo determineranno la ripartizione dei contributi esatti nel territorio tra le Sedi locali costituite, conformemente alle previsioni del Regolamento.

4. L'Associazione promuove e sostiene rapporti di collaborazione con le altre Associazioni aventi finalità simili operanti in Italia, e con tutti gli analoghi Organismi, Enti, Istituti, Comitati, Centri di studio e di Ricerca che abbiano comunanza d'interesse con l'Associazione. Quanto precede, anche nell'organizzazione dei corsi di formazione.

#### **ARTICOLO 5 - Soci Ordinari, Soci Consulenti e Soci Associati**

1. Sono Soci dell'Associazione:

**A. "Ordinari"**: gli imprenditori del Settore Concia o, più in generale, tutti i soggetti ricompresi in senso lato nella categoria dei Datori di lavoro, quando operano nel Territorio e nel Settore di riferimento dell'Associazione e che, nell'ambito delle loro attività, applichino o abbiano intenzione di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di categoria sottoscritto da Federconcia Italia e richiedano l'adesione all'Associazione a norma del Regolamento di attuazione.

**B. "Consulenti"**: i Professionisti che, in via prevalente, prestano alle Aziende di Settore consulenze tecniche, amministrative e nella gestione delle Risorse Umane, dopo l'approvazione della Domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo. Essi ricevono notizie, possono partecipare agli incontri dei Soci, non hanno però voti congressuali, ma solo elettorato passivo.

**C. "Associati"**: altre Organizzazioni di Categoria o Organizzazioni Territoriali complementari, con i relativi iscritti, purché in comunanza d'interessi con l'Associazione e dopo approvazione del Consiglio Nazionale. Essi ricevono notizie, partecipano ad incontri ecc., non hanno però voti congressuali, ma i loro iscritti hanno elettorato passivo.

2. L'adesione dei Soci s'intende perfezionata con la presentazione della scheda d'iscrizione e il versamento della relativa quota, cui sia seguita l'accettazione da parte dell'Associazione.

3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo e in accordo con i Soci interessati, potrà suddividerli secondo comparti di appartenenza.

4. L'iscrizione di Soci ed Associati implica l'accettazione del presente Statuto e delle norme in esso contenute, nonché l'osservanza del Regolamento d'attuazione e di quanto espressamente richiesto nella specifica modulistica d'iscrizione sottoscritta dal Richiedente.

5. I Soci assumono l'impegno di versare puntualmente le quote associative entro le scadenze stabilite, salvo la limitazione dei diritti sociali o la cessazione dello stato di Socio, come previsto dal Regolamento.

6. I Soci, con l'iscrizione all'Associazione, accettano anche di aderire, in regime di convenzione, alla Confederazione ANPIT Territoriale e, presso codesta sede, saranno rappresentati dai rispettivi Delegati eletti nel Congresso Territoriale dell'Associazione, secondo i Protocolli di adesione di Federconcia Italia alla Confederazione ANPIT.

#### **ARTICOLO 6 - Perdita della qualità di Socio**

1. L'appartenenza all'Associazione cessa:

A. per la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;

B. per recesso volontario, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima del termine del 31 dicembre o della scadenza del CCNL. Qualora le dimissioni pervengano dopo detto termine, l'Associato sarà tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso e le dimissioni avranno effetto solo al compiersi dell'anno stesso, salvo loro revoca;

C. per esclusione approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in seguito a:

\* violazioni statutarie quali atti, azioni o atteggiamenti lesivi delle finalità o della dignità degli Organi o delle persone che dirigono l'Associazione;

\* atti o condizioni incompatibili con l'appartenenza all'Associazione;

D. per mancato pagamento delle quote associative;

E. per decesso del Socio o per cessazione dell'attività.

2. La disdetta dovrà, salvo che per il precedente punto E., essere effettuata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del 31 dicembre o del CCNL, tramite fax, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, e avrà effetto dal 1° giorno successivo al 3° mese intero dalla data in cui essa è pervenuta.

3. Per le disdette pervenute in corso d'anno, salvo che il termine del preavviso non coincida con la scadenza del CCNL, la quota annuale corrente non sarà rimborsabile, mentre le quote mensili cesseranno di essere dovute al compiersi del 1° giorno successivo al 3° mese intero dalla data in cui la disdetta è pervenuta.

4. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, di cui al punto 1 C, entro 15 (quindici) giorni, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

5. La cessazione della qualità di Socio determinerà anche la decadenza dell'adesione in convenzione all'ANPIT Territoriale, all'ANPIT Nazionale e a tutti i rispettivi Organi sociali.

#### **ARTICOLO 7 - Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:

A. Il Congresso;

B. Il Consiglio Direttivo;

C. La Giunta;

D. Il Presidente;

E. Il Vice Presidente Vicario;

F. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

G. Il Collegio dei Probiviri.

#### **ARTICOLO 8 - Il Congresso**

1. Il Congresso è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le decisioni del Congresso che si riferiscono a problemi d'interesse comune e d'indirizzo generale, sono vincolanti per gli altri Organi.

2. Il Congresso si riunisce ogni 5 (cinque) anni in via ordinaria, salvo convocazione straordinaria che potrà essere richiesta:

\* dalla maggioranza assoluta (50% + 1) degli Iscritti "Soci Ordinari";

\* dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi Membri;

\* da 2/3 (due terzi) del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso, da parte degli Iscritti Soci Ordinari o richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, va indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione per la relativa delibera. La richiesta deve contenere le motivazioni e gli argomenti che si propongono per la discussione.

4. Al Congresso possono partecipare con diritto di voto, di parola, di elettorato attivo e di elettorato passivo direttamente o per delega e nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento attuativo, tutti gli Iscritti Ordinari all'Associazione che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Possono partecipare al Congresso anche gli Iscritti "Consulenti" e "Associati", sempre se in regola con i versamenti delle rispettive quote sociali, con diritto di parola e di elettorato passivo.

5. Il Congresso è convocato a cura del Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, tramite affissione nelle sedi dell'Associazione e spedizione d'idonea comunicazione ai Soci, anche per via telematica certificata (PEC), con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'Ordine del giorno. In caso d'impossibilità o d'incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente Vicario, il Congresso sarà convocato dal Delegato del Consiglio Direttivo, designato dallo stesso con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

6. In caso di urgenza motivata ed obiettiva, non imputabile al Consiglio, la comunicazione potrà avvenire tramite pubblicazione nelle sole sedi dell'Associazione, con contestuale convocazione via posta elettronica a tutti gli indirizzi noti dei Soci.

7. Le deliberazioni del Congresso devono essere registrate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario eletti dal Congresso ed essere riportate su apposito registro, che dovrà essere posto a disposizione dei Soci.

8. Il Congresso è validamente costituito quando rispetta i termini e modi di convocazione previsti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e purché la partecipazione degli aventi diritto rappresenti almeno il 50% più uno dei voti (Soci Ordinari + deleghe + quozienti elettorali dipendenti). Salvo diversa specificazione, le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti, rappresentati e per delega.

9. La rappresentanza dei Soci e i quozienti di rappresentanza dei dipendenti, nonché il diritto di voto, saranno disciplinati dal Regolamento attuativo.

#### **ARTICOLO 9 - Competenze e attribuzioni del Congresso**

1. Il Congresso è l'organo competente ad apportare modifiche allo Statuto in vigore alla data di effettuazione del medesimo, fermo restando che l'Associazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti spettanti agli Iscritti "Soci Ordinari", potrà aggiornarlo solo per adeguarlo ad esigenze legali od opportunità, ora non prevedibili.

2. Le variazioni dello Statuto potranno essere proposte da qualsiasi Socio e dovranno essere depositate in forma scritta presso la Giunta dell'Associazione almeno 60 giorni prima della data del Congresso.

3. Per la validità delle relative deliberazioni di modifica dello Statuto, sono preventivamente necessari i voti favorevoli di almeno il 60% dei Membri del Consiglio Direttivo e, quindi, la conferma di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti congressuali.

4. Spetta inoltre al Congresso:

A. eleggere i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

B. approvare i bilanci consuntivi e la relazione finanziaria della Giunta per il periodo decorrente dalla costituzione dell'Associazione o dal precedente Congresso.

5. Tutti gli eletti ad incarichi nell'Associazione durano in carica fino al Congresso successivo e sono rieleggibili. I modi d'espressione dei voti di preferenza saranno stabiliti dal Regolamento.

6. Vi è incompatibilità tra lo stato di Membro del Collegio Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri e quello di Membro componente di altri Organi.

7. Le cariche previste dallo Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione delle prestazioni di natura professionale (Collegio dei Revisori dei Conti) e del rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione, quando esse siano state preventivamente autorizzate, nei limiti previsti dal Regolamento attuativo, e fiscalmente documentate.

8. Non esiste incompatibilità tra cariche sindacali e rapporto di dipendenza con l'Associazione, mentre vi è incompatibilità tra lavoro subordinato nell'Associazione e Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ARTICOLO 10 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante tra un Congresso e l'altro e, nel proprio ambito, ha competenza di decidere su tutto quanto non sia esclusivamente riservato alle competenze del Congresso.

2. Esso è composto da almeno 11 (undici) membri eletti dal Congresso ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente Vicario. Il numero e la composizione dei Membri del Consiglio Direttivo, per quanto possibile, dovranno essere conformi agli "Indici di rappresentanza Regionali", come stabilito nel Regolamento.

3. Il Consiglio si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno 5 (cinque) suoi Membri.

4. La lettera di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà sempre indicare gli argomenti da trattare e solo su questi, salvo il caso di fatti gravi ed imprevedibili, vi potrà essere valida delibera. Nel caso di manifesta urgenza, il Consiglio Direttivo potrà deliberare, con efficacia provvisoria, su argomenti estranei all'OdG, solo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, ma vi dovrà poi essere conferma, anche per via telematica certificata ed entro 30 giorni dalla delibera, di almeno la maggioranza assoluta dei Membri del Consiglio Direttivo stesso.

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la formale convocazione a norma di Regolamento e la partecipazione, anche telematica, della metà più uno dei suoi componenti presenti o rappresentati. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello Statuto, saranno assunte a maggioranza.

6. In caso di assenza ingiustificata di un membro del Consiglio Direttivo alle riunioni ritualmente convocate, quale supplente gli subentrerà il primo o il secondo dei non eletti. Essi avranno sempre diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, salvo che non sostituiscano un Consigliere assente.

7. Qualora il Consiglio abbia meno di 5 (cinque) membri, senza possibilità d'ulteriore integrazione, dovrà convocarsi un Congresso (ordinario o straordinario) che preveda la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Per ogni riunione sarà redatto verbale da porsi all'approvazione, anche telematica, dei partecipanti entro 30 giorni dalla data della riunione stessa. In caso d'impossibilità a rispettare il predetto termine, per effetto di diverse proposte di modifica, con deliberato del Presidente, esso potrà essere prorogato di altri 15 giorni.

9. Fino alla celebrazione del Primo Congresso, il Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori potrà cooptare, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci Fondatori, 2 (due) componenti esterni quali membri, a tutti gli effetti, del Consiglio Direttivo stesso.

## **ARTICOLO 11 - Competenze e attribuzioni del Consiglio Direttivo**

### **1. Spetta al Consiglio:**

- A. eleggere il Presidente;
- B. eleggere, quando previsto, il Vice Presidente Vicario;
- C. stabilirne il numero dei componenti ed eleggere la Giunta;
- D. eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- E. eleggere i membri del Collegio dei Proviviri;
- F. esaminare le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione pervenute dalla Giunta e, con il voto favorevole di almeno 60% dei membri del Consiglio Direttivo, trasmettere le proposte di modifica all'approvazione del Congresso;
- G. esaminare ed approvare le eventuali modifiche al Regolamento attuativo elaborate dalla Giunta;
- H. deliberare il cambio d'indirizzo della Sede Sociale;
- I. decidere in materia amministrativa per tutto quanto ecceda la normale amministrazione;
- J. deliberare l'importo della quota associativa annuale dovuta dai Soci e l'importo dovuto a titolo di Contributo di Assistenza Contrattuale (Co.As.Co.) per ciascun lavoratore in forza nell'Azienda Associata;
- K. deliberare sulla competenza territoriale dell'Associazione. Fino al primo Congresso, il Consiglio nomina direttamente i Delegati presso l'ANPIT;
- L. decidere, in caso di urgenza e con provvisoria validità operante fino al successivo Congresso, su eventuali questioni interpretative delle norme statutarie che siano proposte da almeno il 60% della Giunta;
- M. deliberare la Convocazione di Congresso Straordinario quando richiesta dai 2/3 degli Iscritti e dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti o dai 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, e siano impediti o inibiti a farlo sia il Presidente che il Vice Presidente Vicario;
- N. esaminare ed approvare le relazioni della Giunta sulla politica, sull'attività e sui programmi futuri dell'Associazione;
- O. discutere ed approvare il bilancio consuntivo (anno finanziario di calendario: 1° gennaio – 31 dicembre) e quello preventivo, predisposti dalla Giunta sulla base delle indicazioni del Congresso;
- P. nominare il Tesoriere, responsabile amministrativo dell'Associazione, incaricato, in collaborazione con i Sindaci e con il Consulente Amministrativo, di predisporre i Bilanci da presentare al Consiglio;
- Q. deliberare sulle questioni sottoposte dalla Giunta.

## **ARTICOLO 12 - La Giunta**

- 1.** La Giunta dell'Associazione è formata dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario (entrambi eletti dal Consiglio Direttivo) e da almeno altri 3 (tre) Membri, eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. In caso di mancata elezione del Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo eleggerà tra i Soci "Consulenti" un Segretario di Giunta. Questi cesserà nelle sue funzioni all'atto dell'elezione del Vice Presidente Vicario. Il Consiglio può effettuare le eventuali integrazioni di membri di Giunta sfiduciati o impossibilitati, come elevarne il numero.
- 2.** Spetta alla Giunta, su mandato del Consiglio Direttivo, definire i compiti e deliberare gli incarichi all'eventuale Direttore dell'Associazione o al Segretario di Giunta, conformemente al Regolamento.

## **ARTICOLO 13 - Competenze e attribuzioni della Giunta**

- 1.** La Giunta è l'organo di governo operativo dell'Associazione e svolge il proprio mandato secondo le direttive e gli indirizzi fissati dal Congresso e dal Consiglio

Direttivo.

2. I componenti di Giunta assumono solidalmente il ruolo di Amministratori dell'Associazione.

3. I componenti di Giunta durano in carica fino al permanere della fiducia del Consiglio Direttivo.

4. Spetta alla Giunta:

A. predisporre annualmente il rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio e la stesura del bilancio preventivo;

B. elaborare le eventuali modifiche del Regolamento attuativo da proporre al Consiglio Direttivo;

C. deferire al Collegio dei Probiviri i Soci od i casi per i quali la Giunta stessa ritenga vi sia materia d'intervento da parte di tale organo;

D. designare i rappresentanti dell'Associazione negli Enti Bilaterali Regionali o Provinciali o negli altri Organismi Territoriali ove tali rappresentanze siano richieste o previste;

E. predisporre la formulazione e l'unificazione delle proposte di variazione allo Statuto presentate dagli iscritti o dalla Giunta stessa, per sottoporli all'esame del Consiglio;

F. deliberare sulle spese di ordinaria amministrazione conformemente al Regolamento ed ai deliberati del Consiglio;

G. predisporre la modulistica, le targhe ed i timbri da utilizzare nell'Associazione;

H. deliberare e gestire le forme di comunicazione esterna;

I. approvare le attività ed i servizi resi dall'Associazione;

J. deliberare sull'ammissione degli Iscritti, previa verifica di tutte le condizioni richieste, precisandone la classificazione ed i rispettivi doveri e diritti, a norma del presente Statuto e del Regolamento.

#### **ARTICOLO 14 - Il Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione, al fine di garantire imparzialità nella difesa degli interessi di Categoria tra i vari Soci "Ordinari", è nominato dal Consiglio Direttivo ed eleggibile solo tra i membri "Consulenti" del Consiglio Direttivo stesso e, con il permanere della fiducia del Consiglio, dura in carica fino al successivo Congresso. Dopo il Congresso, opera in prorogatio per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente o alla sua riconferma.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza od impossibilità anche di quest'ultimo, è sostituito dal Segretario di Giunta, con l'attribuzione di "Presidente pro tempore".

2. Spetta al Presidente:

A. rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio,

B. il potere di firma per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ogniqualvolta gli stessi siano stati deliberati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta;

C. aprire, come da delibera del Consiglio Direttivo, conti correnti bancari e postali per l'accreditamento dei contributi e l'utilizzo degli stessi;

D. porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie in conformità alle prescrizioni statutarie e alle decisioni del Consiglio Direttivo o della Giunta;

E. convocare e presiedere, in via ordinaria, le riunioni del Consiglio e della Giunta;

F. sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;

G. dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso, del Consiglio e della Giunta;

H. svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

#### **ARTICOLO 15 - Il Vice Presidente Vicario**

1. Il Vice Presidente Vicario, su indicazione del Consiglio Direttivo, è nominato dal Presidente ed eleggibile solo tra i membri "Consulenti" del Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente nella guida, rappresentanza e gestione dell'Associazione.

2. Sostituisce il Presidente in tutti casi in cui egli sia impossibilitato a partecipare alle attività degli Organismi dell'Associazione o nei casi richiesti dal Presidente o dalla Giunta, qualora il Presidente fosse impossibilitato.

3. Dura in carica nel permanere della fiducia del Consiglio e fino al successivo Congresso.

4. Se sostituisce il Presidente, stabilmente impossibilitato a proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, opererà quale Presidente pro tempore fino alla nomina di un nuovo Presidente.

#### **ARTICOLO 15 bis - I Vice Presidenti**

1. La Giunta può nominare, tra i membri del Consiglio Direttivo, anche uno o più Vice Presidenti per competenze specifiche o per suddivisioni territoriali.

2. I Vice Presidenti sono naturalmente delegati dal Presidente o dalla Giunta a rappresentare l'Associazione nel Territorio o negli specifici ambiti di propria competenza (Congressi o riunioni locali, incontri settoriali e altre simili attività).

3. I Vice Presidenti durano in carica, in costanza di fiducia del Consiglio Direttivo, fino al successivo Congresso.

#### **ARTICOLO 16 - Il Direttore**

1. Il Direttore dell'Associazione è organo gestionale facoltativo nominato dal Presidente, previa approvazione della Giunta. Può essere scelto anche all'esterno della stessa Associazione.

2. La delibera di nomina dovrà essere approvata dalla maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei membri di Giunta e dovrà indicare tutte le condizioni economiche e normative del suo operato.

3. Il Direttore, quale Responsabile Amministrativo, è Organo operativo fiduciario della Giunta e del Presidente, perciò cura l'organizzazione e l'attività dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni di Giunta, rispondendo ad essa ed al Presidente.

4. Dura in carica fino al successivo Congresso e, quando richiesto dalla Giunta, può permanere in prorogatio fino alla nomina di un nuovo Presidente.

#### **ARTICOLO 17 - Il Segretario di Giunta**

1. Il Segretario di Giunta è organo facoltativo che può essere nominato dal Presidente, previa approvazione della Giunta.

2. Normalmente, è Socio "Consulente" scelto all'interno del Consiglio Direttivo dalla maggioranza dei 2/3 dei membri di Giunta. Se non già membro di Giunta, per il tempo dell'incarico di Segretario, a tutti gli effetti, sarà membro di Giunta.

#### **ARTICOLO 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e 1 (uno) supplente, tutti eletti dal Congresso.

2. Dura in carica fino all'elezione del successivo Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti saranno rieleggibili.

3. Fino al Primo Congresso Nazionale di Federconcia Italia, su deliberazione

della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, potrà esservi un solo Revisore dei Conti. Dopo il 1° Congresso, qualora il numero dei componenti, titolari o supplenti, fosse inferiore a 3 (tre), esso dovrà essere integrato tramite cooptazione con voto a maggioranza semplice dai componenti del Consiglio Direttivo.

4. I Sindaci eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori, preferibilmente iscritto al rispettivo Albo, che potrà partecipare, quale Consulente, alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ma senza diritto di voto.

#### **ARTICOLO 19 - Competenze e attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione contabile dell'Associazione e di redigere una relazione scritta sui bilanci da presentarsi al Consiglio Direttivo ed al Congresso.

2. I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento accedere ai registri contabili dell'Associazione, verificando l'entità del patrimonio, delle entrate, delle spese, dei fondi, come di qualsiasi posta rilevante ai fini del Bilancio.

3. Ogni qualvolta la tutela dell'Associazione o i principi di legalità lo consiglino, il Collegio dei Revisori dei Conti potrà deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri di procedere direttamente a motivata convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo.

4. In particolare il Collegio:

A. esamina e controlla i bilanci predisposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio;

B. controlla e certifica il generale corretto andamento economico e finanziario dell'Associazione;

C. riferisce sulla gestione finanziaria al Congresso e al Consiglio.

#### **ARTICOLO 20 - Il Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria dell'Associazione.

2. Esso si compone di 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) supplente nominati dal Congresso.

3. I membri effettivi eleggono tra loro un Presidente.

4. Dura in carica fino all'elezione del successivo Consiglio Direttivo. I Probiviri saranno rieleggibili.

5. Il Collegio decide sulle questioni intervenute tra i Soci, gli Associati e gli Organi associativi che siano ad esso sottoposte per iscritto dalla Giunta. Nella discussione sul caso concreto, il Collegio potrà essere integrato da un membro nominato quale rappresentante delle Parti interessate. Qualora il lodo riguardi un Socio (Ordinario, Consulente od Associato), questi avrà diritto d'essere ascoltato ed assistito da un Incaricato di sua fiducia.

6. Il Collegio esprimerà motivato parere ai membri di Giunta che, in caso di conferma delle valutazioni di espulsione, integrandolo con le loro valutazioni, lo trasmetteranno al Presidente per il relativo provvedimento. Il provvedimento di espulsione di Soci morosi dovrà contenere le indicazioni sulle eventuali azioni di recupero delle relative quote inevase.

7. Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere notificate alle Parti interessate.

8. Avverso alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell'Associazione è ammesso il ricorso, di una o delle Parti interessate, presso il Collegio Confederale dei Probiviri dell'ANPIT Nazionale. Qualora il Collegio Nazionale Confederale

confermi la decisione del Collegio Federale dei Probiviri con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi membri, la decisione stessa è resa inoppugnabile e definitiva.

9. Qualora il numero dei componenti del Collegio dei Probiviri, titolari o supplenti, fosse per qualsiasi motivo inferiore a 3 (tre), il numero stesso dovrà essere integrato tramite cooptazione con voto a maggioranza semplice dai Componenti del Consiglio.

#### **ART. 21 - Patrimonio**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative corrisposte dagli Iscritti Soci ed Associati, dalle quote dei Contributi Territoriali di Assistenza Contrattuale (Co.As.Co.), dovute in funzione del numero dei dipendenti ai quali in azienda si applica il CCNL Federconcia Italia, dal corrispettivo di eventuali prestazioni rese ai fini istituzionali dall'Associazione agli Iscritti, dai contributi direttamente corrisposti da Soci o Istituzioni e dagli altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo correlato agli scopi dell'Associazione, purché non siano in contrasto con le vigenti Leggi ed in coerenza con lo stato di "Associazione senza scopo di lucro".

2. Tutte le entrate per quote associative o Contributi di Assistenza Contrattuale saranno riscosse ai sensi, modi ed effetti del Regolamento di attuazione del presente Statuto.

3. L'Associazione, essendo autonoma sotto il profilo patrimoniale e finanziario, sarà contraddistinta da un proprio Codice Fiscale.

4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dei beni mobili e immobili acquistati, donati, risultanti da avanzi di bilancio o di somme a qualsiasi scopo ricevute ed accantonate nel rispetto della legge.

5. L'Associazione si uniforma al principio della gestione in economia di bilancio.

6. È espressamente vietato approvare rendiconti in perdita, dovendo, in tale ipotesi, provvedere al rifinanziamento od alla liquidazione dell'Associazione.

7. Per le ipotesi di costi imprevedibili, gli Amministratori dovranno provvedere alla costituzione di un Fondo Rischi prudenzialmente determinato.

#### **ART. 22 - Tesseramento e quote contrattuali**

1. Le quote associative annuali e mensili rappresentano la forma di finanziamento ordinaria dell'Associazione.

2. Le quote associative si compongono della quota fissa annuale d'iscrizione aziendale e delle quote mensili di adesione (quote Co.As.Co.), queste ultime correlate al numero aziendale di dipendenti ai quali si applica il CCNL sottoscritto da Federconcia Italia.

3. Ogni anno, entro il termine del 30 settembre, il Consiglio Direttivo di Federconcia Italia determinerà, con apposito deliberato, il valore delle quote associative e i modi d'incasso delle stesse, fermo restando che, non appena disponibile il relativo codice INPS, l'incasso dovrà avvenire tramite F24.

4. Il Consiglio Direttivo fisserà anche le quote annuali di adesione per i Soci "Consulenti" ed "Associati" che non potranno essere inferiori al valore pro-quota mensile dell'iscrizione aziendale fissa annuale di cui al precedente punto 2.

5. La ripartizione territoriale e di merito delle quote associative avverrà secondo i Protocolli sottoscritti ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

6. Eccezionalmente ed in casi particolari, la Giunta Territoriale, in accordo con la Giunta Nazionale, potrà ridurre le quote associative di propria competenza, fermo restando il valore delle quote di pertinenza del Nazionale.

7. Nel caso di Soci con sedi operative in diverse localizzazioni territoriali, anche

tramite Convenzione tra l'Associazione e l'ANPIT Nazionale, si definirà la sede territoriale dei servizi di competenza e le relative quote associative di pertinenza.

#### **ART. 23- Inibizione**

1. Il Consiglio Direttivo di Federconcia Italia, con voto a maggioranza assoluta dei propri componenti, conformemente alle previsioni del Regolamento, potrà deliberare l'invio di uno o più Ispettori presso un'Associazione Territoriale per verificare l'eventuale esistenza d'irregolarità nelle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D ed E del punto 2 del presente articolo.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale, con la maggioranza qualificata di 3/4 (tre quarti) dei propri componenti, potrà inibire ad un'Associazione Territoriale l'utilizzo della denominazione "Federconcia Italia" nei casi di:

A. cattiva gestione che comprometta l'onorabilità dell'Associazione;

B. evidente ed insanabile contrasto nelle linee di politica datoriale, tali da stravolgere le scelte operate in sede nazionale in materia contrattuale e/o di relazione sindacali;

C. utilizzo non legittimo od improprio della denominazione dell'Associazione Datoriale "Federconcia Italia" ai fini dell'accreditamento presso stampa, strutture pubbliche, comunitarie, sindacali, datoriali o imprenditoriali;

D. comunicazioni infedeli sulle quote di pertinenza di Federconcia Nazionale;

E. grave mancata erogazione ai Soci dei servizi previsti dallo Statuto di Federconcia Nazionale o dalle Convenzioni tra l'ANPIT Nazionale e l'Associazione.

3. Contro l'inibizione, potrà essere proposto dall'Associazione Territoriale ricorso al Collegio dei Probiviri di Federconcia Nazionale, entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla ricezione del provvedimento di inibizione.

#### **ART. 24 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti ed è deliberato con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) dei componenti del Congresso, allo scopo convocati in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto alla Confederazione ANPIT Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **ART. 25 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre).

2. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, entro i mesi di aprile e di novembre di ogni anno, o nei diversi termini stabiliti dalla Legge, la Giunta sottoporrà al Consiglio Direttivo i bilanci annuali preventivi e consuntivi per la loro discussione e approvazione.

3. Il Congresso discuterà e ratificherà i bilanci degli esercizi finanziari conclusi nel periodo intercorrente tra la costituzione dell'Associazione od il precedente Congresso. In caso di mancata approvazione dei bilanci già approvati dalla Giunta e dal Consiglio, l'Associazione dovrà essere commissariata come previsto nel Regolamento di attuazione.

4. L'Associazione è tenuta a trasmettere, entro il 30 giugno dell'anno successivo, al proprio Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo dell'anno trascorso con l'allegato rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio.

#### **ART. 26 - Divieto distribuzione utili**

1. È fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, eventuali attivi di gestione, fondi o proventi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano disposte per Legge.

#### **ART. 27 - Regolamento di attuazione**

1. Sarà redatto dai Soci Fondatori un Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione Datoriale Nazionale "Federconcia Italia" per regolare i vari istituti statutari, i rapporti tra i Soci, tra i vari Organi, l'adesione alla Confederazione ANPIT Nazionale, la determinazione del diritto di voto e per ogni altro aspetto ritenuto necessario dagli stessi Soci Fondatori, in conformità alle previsioni dello Statuto di Federconcia Italia.

2. Tale Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dei 2/3 del Consiglio Direttivo Federconcia Italia.

3. Le eventuali successive modifiche al Regolamento saranno predisposte dalla Giunta e dovranno essere confermate dal primo Consiglio Direttivo utile dell'Associazione. In caso di mancata conferma delle modifiche al Regolamento, esse decadono ed il Consiglio Direttivo disporrà sugli effetti transitori delle stesse nel periodo di applicazione.

#### **Art. 28 - Norme Transitorie e finali**

1. Fino al primo Congresso, i Delegati che dovranno rappresentare i Soci presso la Confederazione Nazionale ANPIT saranno eletti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2. Fino al primo Congresso, i componenti dei seguenti Organi dell'Associazione potranno essere ridotti a:

A. 5 (cinque) membri per il Consiglio Direttivo, il quale potrà essere convocato dal Presidente o con la richiesta scritta di almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso;

B. 3 (tre) membri per la Giunta.

C. 1 (uno) membro per il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Qualora non sussistano altri membri che possano subentrare quali Consiglieri Supplenti e qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa, fosse inferiore a 5 (cinque), tale numero potrà essere integrato tramite cooptazione, con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci Fondatori, fino al massimo di 2 (due) Consiglieri supplenti.

#### **ARTICOLO 29 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla vigente legislazione applicabile, alle norme del Codice Civile ed al Regolamento di attuazione.